



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale 23.03.2010, n. 16
Modificato con deliberazione del consiglio comunale 12.12.2012, n. 55
Modificato con deliberazione del consiglio comunale 17.09.2013, n. 24

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E TUTELA DEI DIRITTI.....	4
Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento - Titolari dei diritti.....	4
Art. 2 - Ufficio relazioni con il pubblico - U.R.P.....	4
Art. 3 - Pubblicità degli atti del comune.....	4
Art. 4 - Strumenti di partecipazione dei cittadini.....	4
Art. 5 - Tutela del difensore civico.....	5
Art. 6 - Modalità e procedure di intervento del difensore civico.....	5
TITOLO II - GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE.....	6
CAPO I - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO.....	6
Art. 7 - Interventi a favore dell'associazionismo.....	6
Art. 8 - Albo delle associazioni.....	6
Art. 9 - Modalità di iscrizione.....	6
Art. 10 - Tenuta e pubblicazione dell'albo delle associazioni.....	6
Art. 11 - Concessione in uso di sedi ed attrezzature.....	7
Art. 12 - Pubblicazione elenco dei beneficiari.....	7
CAPO II - LE CONSULTE.....	7
Art. 13 - Costituzione e funzioni delle consulte.....	7
Art. 14 - Istituzione e composizione delle consulte.....	8
Art. 15 - Funzionamento delle consulte.....	8
CAPO III - INIZIATIVA POPOLARE.....	8
Art. 16 - Istanze.....	8
Art. 17 - Petizioni.....	8
Art. 18 - Proposte di atti amministrativi.....	9
CAPO IV - ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	9
Art. 19 - Istruttoria pubblica.....	9
Art. 20 - Svolgimento dell'istruttoria pubblica.....	9
TITOLO III - IL REFERENDUM COMUNALE	
CAPO I - INIZIATIVA REFERENDARIA.....	11
Art. 21 - Materie e tipologia.....	11
Art. 22 - Referendum ammessi - Data di effettuazione.....	11
Art. 23 - Iniziativa del consiglio comunale.....	11
Art. 24 - Iniziativa dei consigli circoscrizionali.....	12
Art. 25 - Iniziativa dei cittadini. Comitato promotore.....	12
Art. 26 - Comitato dei garanti dei referendum.....	12
Art. 27 - Giudizio di ammissibilità.....	13
Art. 28 - Raccolta delle sottoscrizioni.....	13
Art. 29 - Verifica delle sottoscrizioni e ammissione del referendum.....	13
CAPO II - Le procedure preliminari alla votazione.....	14
Art. 30 - Votanti e quorum di validità dei referendum.....	14
Art. 31 - Esercizio di voto per i minorenni.....	14
Art. 32 - Indizione del referendum.....	14
CAPO III - Organizzazione, procedure e propaganda.....	14
Art. 33 - Organizzazione.....	14
Art. 34 - Le tessere ed i certificati elettorali.....	15
Art. 35 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.....	15
Art. 36 - L'ufficio di sezione.....	15
Art. 37 - Organizzazione ed orario delle operazioni.....	16
CAPO IV - RISULTATI DEI REFERENDUM.....	16
Art. 38 - Determinazione dei risultati del referendum.....	16

<u>Art. 39 - Attuazione dei risultati del referendum.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 40 - Informazione ai cittadini.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 41 - Entrata in vigore. Abrogazione di norme regolamentari.....</u>	<u>17</u>
<u>Allegato</u>	

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E TUTELA DEI DIRITTI.

Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento - Titolari dei diritti.

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione dei diritti di informazione e di partecipazione previste dalle norme di legge e dallo statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.
2. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il comune.
3. I diritti di partecipazione, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto sedici anni:
 - a) abbia la residenza nel comune;
 - b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
 - c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro e di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.
4. Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, per ragioni di semplicità e di chiarezza, sono disciplinati da un apposito separato regolamento.

Art. 2 - Ufficio relazioni con il pubblico - U.R.P.

1. Nell'ambito della struttura organizzativa del comune, è istituito un apposito ufficio addetto alla comunicazione con i cittadini ed alle relazioni con il pubblico.
2. L'ufficio relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - a) all'informazione ai cittadini sullo stato delle pratiche da essi avviate e sulle procedure necessarie per ottenere i provvedimenti richiesti;
 - b) alla comunicazione dei provvedimenti adottati e delle iniziative promosse dall'amministrazione comunale che siano di interesse generale;
 - c) alla informazione sugli strumenti di partecipazione e di consultazione previsti dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali.

Art. 3 - Pubblicità degli atti del comune.

1. *(abrogato)*¹
2. Nel rispetto del "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il comune assicura altresì l'accesso agli atti del comune, delle circoscrizioni, delle aziende speciali, delle società partecipate, dei concessionari dei servizi comunali.

Art. 4 - Strumenti di partecipazione dei cittadini.

1. In base a quanto stabilito nel titolo II dello statuto comunale, la partecipazione dei cittadini è assicurata dai seguenti strumenti:
 - a) circoscrizioni e centri civici, il cui funzionamento è disciplinato da uno specifico regolamento;
 - b) libere forme associative e volontariato;
 - c) consulte;
 - d) iniziative popolari (istanze, petizioni);
 - e) referendum.
2. La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa è assicurata inoltre mediante lo strumento dell'istruttoria pubblica previsto dall'articolo 53 dello statuto comunale e

1 Comma abrogato con il "Regolamento in materia di protezione dei dati personali" - art. 36 – approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 12.12.2012. La disposizione di cui al comma abrogato è ora contenuta nel capo V e VI del suddetto Regolamento.

mediante le “adunanze aperte” del consiglio comunale, disciplinate dal “Regolamento del consiglio comunale”.

Art. 5 - Tutela del difensore civico.

1. Il difensore civico, quale autorità indipendente, tutela l'effettivo esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti, di partecipazione e di controllo attribuiti ai singoli cittadini, ai gruppi, alle associazioni.
2. Le funzioni di difensore civico, nell'ambito del territorio comunale, sono assicurate dal difensore civico provinciale, a seguito della convenzione stipulata in data 2 giugno 1989.

Art. 6 - Modalità e procedure di intervento del difensore civico.

1. Ogni cittadino può chiedere l'intervento del difensore civico per:
 - a) chiedere informazioni e notizie relative a pratiche in corso, qualora l'amministrazione comunale non abbia dato risposta;
 - b) segnalare ritardi, irregolarità e disfunzioni relativi ad atti e procedimenti di competenza comunale;
 - c) chiedere il rispetto delle norme in materia di diritto di accesso agli atti ed ai documenti di competenza comunale.
2. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, attivando tutte le procedure e gli strumenti previsti dalle disposizioni provinciali in materia.
3. Gli amministratori o i dirigenti responsabili devono dare risposta alle richieste di informazioni e/o di documenti del difensore civico entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

TITOLO II - GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE.

CAPO I - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO.

Art. 7 - Interventi a favore dell'associazionismo.

1. Il comune valorizza le libere forme associative e di volontariato tra i cittadini:
 - a) promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni, mediante l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali ed utilizzandone gli apporti di natura tecnico-professionale ed organizzativa;
 - b) favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture, delle attrezzature e dei servizi pubblici;
 - c) erogando contributi, sussidi ed ausili finanziari a sostegno delle loro attività nei modi stabiliti dalla legge e dallo specifico regolamento comunale.
2. Il comune, nei casi consentiti dalle norme vigenti, affida ad associazioni di volontariato la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico.

Art. 8 - Albo delle associazioni.

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti sul territorio comunale, articolato nei seguenti settori:
 - a) culturale- educativo;
 - b) sportivo-ricreativo;
 - c) socio assistenziale e di promozione sociale e civile;
 - d) naturalistico-ambientale-scientifico.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino l'eleggibilità delle cariche, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, l'assenza di fini di lucro e la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria affinché il comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

Art. 9 - Modalità di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione all'albo va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, avente data certa, dal quale risultino le finalità, la sede e le fonti di finanziamento;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
3. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della segreteria del comune, è disposta con provvedimento dirigenziale.
4. L'eventuale esclusione può essere disposta con decisione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui al precedente articolo.
5. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 10 - Tenuta e pubblicazione dell'albo delle associazioni.

1. Annualmente, di norma entro il 30 settembre, il comune effettua una revisione dell'albo con l'inserimento delle nuove associazioni ammesse e la cancellazione di quelle che abbiano cessato l'attività e di quelle che abbiano eventualmente perso i requisiti per l'iscrizione.

2. L'albo delle associazioni viene permanentemente pubblicato sul sito internet del comune nei suoi elementi essenziali (denominazione, ambito di attività, sede, recapiti, cariche principali).

Art. 11 - Concessione in uso di sedi ed attrezzature.

1. La concessione alle associazioni di sedi e di attrezzature da parte del comune sarà rilasciata sulla base di un contratto di locazione che prevederà le seguenti clausole principali:
 - a) oneri a carico del concessionario:
 - canone determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta comunale;
 - manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
 - spese di gestione (riscaldamento, luce, pulizie, ecc.);
 - conservazione ed uso esclusivo dei beni per gli scopi per i quali sono stati concessi;
 - restituzione in caso di scioglimento dell'associazione o di richiesta motivata del comune;
 - b) oneri a carico del comune:
 - la manutenzione straordinaria.
2. L'assegnazione delle sedi sarà effettuata tenendo conto della rilevanza dell'attività svolta dalle singole associazioni rispetto ai servizi ed agli obiettivi dell'amministrazione comunale.
3. La medesima sede potrà essere concessa in uso anche a più associazioni.
4. La giunta comunale è autorizzata ad assegnare le sedi in comodato gratuito nei casi in cui l'attività svolta rivesta un interesse pubblico oggettivo e rilevante.

Art. 12 - Pubblicazione elenco dei beneficiari.

1. Il comune pubblica annualmente sul proprio sito internet, entro il 31 marzo, l'elenco delle associazioni alla cui attività ha concorso con la concessione di strutture, di beni strumentali, di contributi o di servizi nel corso dell'anno precedente.
2. L'elenco viene pubblicato all'albo pretorio e rimane depositato presso l'ufficio relazioni con il pubblico - U.R.P. a disposizione del pubblico.

CAPO II - LE CONSULTE.

Art. 13 - Costituzione e funzioni delle consulte.

1. Per assicurare una più intensa partecipazione di cittadini, associazioni e categorie nella gestione di problematiche di rilevante interesse sociale, il consiglio comunale può istituire le seguenti consulte, o altre individuate sulla base di specifiche finalità:
 - a) la consulta dei giovani, al fine di promuovere e facilitare la loro crescita ed il loro inserimento nella società;
 - b) la consulta della terza età, al fine di assicurare un livello adeguato dei servizi destinati alle persone con oltre sessantacinque anni di età;
 - c) la consulta delle donne, al fine di favorire condizioni di pari opportunità fra uomo e donna;
 - d) la consulta degli immigrati, al fine di promuoverne l'inserimento e l'integrazione sociale.
2. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del consiglio e della giunta comunale, in particolare nella fase di predisposizione di provvedimenti che attengono le materie di competenza.

Art. 14 - Istituzione e composizione delle consulte.

1. L'istituzione, e la contestuale composizione di ogni consulta, sarà determinata dal consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) individuazione degli obiettivi, generali o specifici, affidati alla consulta e, conseguentemente, eventuale individuazione di un termine di durata della stessa;
 - b) ogni consulta sarà composta da una rappresentanza del consiglio comunale e da una rappresentanza delle associazioni iscritte all'albo che operano nell'ambito delle tematiche di settore;
 - c) nella rappresentanza del consiglio comunale dovrà essere assicurata la presenza della minoranza consiliare;
 - d) i rappresentanti delle associazioni dovranno essere designati dalle stesse in forma autonoma;
 - e) il numero dei componenti dovrà essere contenuto entro limiti che garantiscano il corretto funzionamento della consulta.
2. Il consiglio comunale provvederà alla nomina dei suoi rappresentanti con lo stesso provvedimento di istituzione della consulta.

Art. 15 - Funzionamento delle consulte.

1. Nel rispetto della deliberazione consiliare di istituzione della consulta, il sindaco, o l'assessore competente, chiederà alle associazioni che operano nel settore di riferimento le designazioni di loro competenza, assegnando un congruo termine.
2. Pervenute le designazioni o, comunque, scaduto il termine fissato, il sindaco provvederà alla convocazione dei membri della consulta.
3. Ogni consulta provvederà, in sede di prima convocazione, alla nomina del suo presidente ed alla designazione di un segretario verbalizzante.
4. Le consulte possono operare con la presenza della maggioranza dei loro componenti.

CAPO III - INIZIATIVA POPOLARE.

Art. 16 - Istanze.

1. L'istanza è una formale richiesta scritta rivolta al sindaco da parte di singoli cittadini, associazioni od organismi di partecipazione, per chiedere ragioni sui singoli aspetti dell'attività amministrativa.
2. Possono essere oggetto di istanza solo effettivi interessi collettivi, in materie di competenza comunale.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta del sindaco, che deve essere comunicata al primo firmatario entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 17 - Petizioni.

1. La petizione consiste in una formale domanda rivolta al sindaco, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o da almeno cinque associazioni iscritte all'albo, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il sindaco sottopone la questione al competente organo o ufficio dell'amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento.
3. L'istruttoria deve essere conclusa entro trenta giorni e dell'esito deve essere tempestivamente informato il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sulla petizione deve essere assunta entro i trenta giorni successivi.
5. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.

Art. 18 - Proposte di atti amministrativi.

1. Ogni consiglio circoscrizionale, duecento cittadini o almeno dieci associazioni, iscritte all'albo, possono presentare proposte di atti amministrativi di competenza dell'amministrazione comunale, redatti in forma di articolato o di schema di deliberazione, ed accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dall'indicazione dell'eventuale spesa prevista o dell'eventuale riduzione di entrate e, conseguentemente, dei mezzi occorrenti per far fronte a tali oneri.
2. Le firme in calce alla proposta devono essere autenticate con le modalità previste per i referendum.
3. I proponenti, individuati tre rappresentanti, depositano la proposta presso l'ufficio del segretario generale, il quale, entro il termine di trenta giorni, completerà l'istruttoria della proposta, in collaborazione con il servizio competente per materia.
4. Il segretario generale potrà concordare con i tre rappresentanti eventuali modifiche ed integrazioni alla proposta al fine di perfezionarla sotto l'aspetto giuridico e/o tecnico e di rimuovere, quindi, eventuali ostacoli alla sua approvazione.
5. Ultimata l'istruttoria, la proposta, nei successivi trenta giorni, sarà sottoposta all'esame dell'organo competente per l'esame e l'approvazione.
6. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo o la proposta non venga approvata, il segretario generale comunicherà tempestivamente al portavoce le motivazioni dell'esito negativo.

CAPO IV - ISTRUTTORIA PUBBLICA.

Art. 19 - Istruttoria pubblica.

1. Quattro consigli circoscrizionali o seicento cittadini possono proporre che un determinato tema sia discusso e deciso dal consiglio comunale con lo strumento dell'istruttoria pubblica.
2. La proposta può essere avanzata anche dalla giunta comunale e dalla metà più uno dei componenti il consiglio comunale.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, oltre alla giunta, i consiglieri comunali e circoscrizionali ed associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, il consiglio deve riunirsi per decidere sulla proposta di istruttoria pubblica.
5. In caso di accoglimento della proposta, il consiglio, contestualmente o con successivo provvedimento, individuerà le principali modalità con le quali l'istruttoria pubblica dovrà essere condotta ed i termini entro i quali dovrà essere conclusa.

Art. 20 - Svolgimento dell'istruttoria pubblica.

1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica, convocate mediante adeguata pubblicità in una sede idonea, sono presiedute dal presidente del consiglio comunale, al quale spetta regolare gli interventi, sia nella durata che nell'ordine, e dirigere i lavori affinché tutti gli interessati possano portare il loro contributo in termini funzionali all'esito finale.
2. Il presidente sarà assistito da un funzionario comunale con compiti di verbalizzazione.
3. Le associazioni, i comitati ed i gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi dovranno nominare un portavoce, allo scopo di esplicitare la propria posizione in termini articolati ed organici.
4. Tutti i cittadini interessati possono far pervenire osservazioni o memorie scritte, che saranno acquisite agli atti del procedimento, mentre spetterà al presidente consentire o meno il loro intervento durante le sedute.

5. Al termine dell'istruttoria, il presidente del consiglio curerà la predisposizione della relazione finale, da trasmettere al consiglio comunale .
6. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze finali dell'istruttoria pubblica.

TITOLO III - IL REFERENDUM COMUNALE.

CAPO I - INIZIATIVA REFERENDARIA.

Art. 21 - Materie e tipologia.

1. Il referendum abrogativo, consultivo o propositivo è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale eccettuate quelle espressamente escluse dallo statuto comunale, che sono le seguenti:
 - a) lo statuto, i regolamenti del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento di tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
 - c) gli atti relativi al personale comunale;
 - d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
 - f) le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti, decorrenti dalla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale relativa all'indizione del referendum nel caso di iniziativa del consiglio stesso o dalla data di deposito della richiesta del comitato dei promotori negli altri casi;
 - g) le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.
3. I referendum possono avere ad oggetto proposte di abrogazione di deliberazioni del consiglio, proposte di iniziativa popolare ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del comune.

Art. 22 - Referendum ammessi - Data di effettuazione.

1. In ogni anno possono essere ammesse al massimo quattro consultazioni referendarie.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una unica tornata annua, riunite in una unica giornata, di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto a livello comunale e provinciale. La tornata referendaria deve coincidere con le eventuali altre operazioni di voto a rilevanza nazionale ed europea. In questi casi le operazioni di voto si svolgeranno con la stessa durata.²
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal sindaco, sentiti i comitati promotori dei referendum, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
5. Nel periodo di sei mesi antecedente la scadenza ordinaria del consiglio comunale, non possono avere svolgimento consultazioni referendarie. Per scadenza ordinaria del consiglio comunale si fa riferimento alle date dei turni elettorali indicate nel testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 23 - Iniziativa del consiglio comunale.

1. Il consiglio comunale può indire un referendum consultivo qualora ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di

2 Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale 17.09.2013, n. 24.

particolare rilevanza corrispondano alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria, costituita dal quesito e da una relazione illustrativa, è iscritta nell'ordine del giorno ed il consiglio delibera in merito con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
3. La proposta, entro i successivi cinque giorni, viene trasmessa dal sindaco al comitato dei garanti dei referendum per l'esame di ammissibilità previsto nel successivo articolo 27.
4. Acquisito il giudizio del comitato dei garanti, il consiglio comunale approva la deliberazione di indizione del referendum consultivo, con la quale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, il periodo di svolgimento del referendum ed impegna la spesa necessaria.

Art. 24 - Iniziativa dei consigli circoscrizionali.

1. L'iniziativa del referendum abrogativo, consultivo o propositivo può essere assunta da quattro consigli circoscrizionali, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.
2. Il comitato dei promotori è costituito dai presidenti dei consigli circoscrizionali, i quali devono indicare un loro coordinatore.
3. La proposta, costituita dal quesito e da una relazione illustrativa sulle finalità del referendum, è presentata al sindaco, il quale, entro i successivi cinque giorni, la sottopone al comitato dei garanti dei referendum.
4. Il comitato dei garanti valuta l'ammissibilità della proposta con le modalità ed entro i termini previsti dal successivo articolo 27.
5. Qualora la proposta sia ammessa, il sindaco, sentito il comitato dei promotori, provvede all'indizione del referendum entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comitato dei garanti.

Art. 25 - Iniziativa dei cittadini. Comitato promotore.

1. Il referendum abrogativo, consultivo o propositivo può essere proposto dal 5% dei cittadini aventi diritto al voto, con riferimento alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono in via preliminare, con la sottoscrizione di almeno cento elettori, alla costituzione di un comitato promotore, composto da cinque di essi, ed alla definizione del quesito che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
3. Il comitato indica fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
4. Il comitato presenta al sindaco la richiesta di referendum, con l'indicazione del quesito ed una relazione illustrativa delle finalità della consultazione.
5. Il sindaco, entro i successivi dieci giorni, verifica la regolarità della documentazione presentata e sottopone la proposta al comitato dei garanti.

Art. 26 - Comitato dei garanti dei referendum.

1. Il comitato dei garanti dei referendum, formato da tre membri, viene eletto dal consiglio comunale al di fuori degli organi comunali e circoscrizionali.
2. I membri del comitato devono essere esperti che abbiano acquisito, per studi effettuati e per professione esercitata, una specifica competenza in diritto amministrativo applicato all'ordinamento dei comuni.
3. Il consiglio comunale elegge il comitato con votazione unica con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Qualora dopo due votazioni il comitato non risulti eletto, il consiglio comunale procede ad ulteriori votazioni nelle quali la nomina viene approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. Il consiglio comunale individua, tra i componenti del comitato, il presidente dello stesso.
6. Il presidente provvede alla convocazione delle sedute del comitato dei garanti su richiesta del sindaco o nei casi espressamente previsti dal regolamento e si avvale dell'assistenza del segretario generale o di un suo delegato.
7. Il comitato è regolarmente riunito con la presenza del presidente e di almeno uno dei componenti.

Art. 27 - Giudizio di ammissibilità.

1. Il comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei quesiti referendari entro cinquanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni del sindaco.
2. Il comitato, nella sua valutazione, deve tenere conto delle disposizioni vigenti e, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il comitato dei promotori a provvedere agli adeguamenti necessari, assegnando un congruo termine.
3. Le decisioni del comitato dei garanti sono notificate al coordinatore del comitato dei promotori.
4. Nel caso in cui la richiesta sia dichiarata non ammissibile ovvero qualora il comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, il comitato stesso, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, può chiedere il riesame della richiesta al comitato dei garanti.
5. Il comitato dei garanti decide con provvedimento definitivo sulla richiesta di riesame entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 28 - Raccolta delle sottoscrizioni.

1. Dopo la comunicazione dell'ammissione del referendum, il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nel numero minimo stabilito dallo statuto comunale e che sarà esattamente individuato con comunicazione del segretario generale.
2. Le firme di presentazione sono apposte su moduli predisposti dal comitato dei promotori, in conformità al modello definito dal segretario generale .
3. Il modulo deve contenere l'indicazione, completa e leggibile, del quesito referendario proposto; i moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla segreteria comunale, che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito; accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e data di nascita del sottoscrittore.
5. Le firme devono essere autenticate in conformità alla normativa vigente in materia.
6. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Art. 29 - Verifica delle sottoscrizioni e ammissione del referendum.

1. Il segretario generale, nei trenta giorni successivi al deposito delle firme, dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune e provvede al controllo della regolarità degli atti depositati e delle firme di presentazione autenticate.
2. Il segretario può chiedere al comitato dei promotori chiarimenti e/o perfezionamenti della documentazione presentata al fine di superare carenze od imperfezioni formali.
3. Ultime le verifiche d'ufficio, il segretario generale trasmette gli atti al sindaco, corredati da una relazione sulla regolarità degli atti depositati.
4. Il sindaco, entro i trenta giorni successivi al ricevimento degli atti, sentito il comitato dei promotori, provvede all'indizione del referendum.

5. Qualora la documentazione depositata sia gravemente carente sotto il profilo sostanziale, il sindaco emette un decreto, debitamente motivato, di non ammissione della richiesta di referendum.

CAPO II - LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE.

Art. 30 - votanti e quorum di validità dei referendum.

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alla elezione del consiglio comunale in carica e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

Art. 31 - Esercizio di voto per i minorenni.

1. L'ufficio elettorale, in occasione dell'ultima revisione delle liste elettorali antecedente la data fissata per il referendum, provvede a compilare l'elenco dei cittadini residenti che alla data della votazione avranno compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso degli altri requisiti – cittadinanza italiana od europea ed assenza di impedimenti ostativi previsti dalle norme nazionali sul diritto di voto - necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
2. L'ufficio elettorale rilascia ai minorenni iscritti nell'elenco un apposito certificato elettorale per l'esercizio del diritto di voto al referendum.

Art. 32 - Indizione del referendum.

1. Il referendum è indetto con decreto del sindaco, adottato almeno sessanta giorni prima della data della votazione, al quale sarà data la massima pubblicità.
2. Il sindaco dispone inoltre che, prima del quarantesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale o nel certificato elettorale;
 - e) il numero minimo degli elettori partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
4. Due copie del manifesto sono esposte in ciascuna delle sale ove ha luogo la votazione, nella parte riservata al pubblico.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E PROPAGANDA.

Art. 33 - Organizzazione.

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal segretario comunale, o da suo delegato, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 34 - Le tessere ed i certificati elettorali.

1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali sono ammessi al voto su presentazione della tessera elettorale personale rilasciata in esecuzione delle disposizioni nazionali in materia elettorale.
2. I certificati elettorali per i minorenni (dai 16 ai 18 anni) devono essere consegnati agli elettori almeno quindici giorni prima di quello della votazione.
3. I certificati non consegnati degli elettori e gli eventuali duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi durante le operazioni di voto e comunque prima della loro chiusura.

Art. 35 - Disciplina della propaganda.³

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti e delimitati dal comune in numero non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
3. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale prima del trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) una superficie di cm 70 x 100 a ciascun gruppo consiliare;
 - b) un numero di superfici di cm 70 x 100 a ciascun comitato dei promotori di referendum, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari e comunque, non inferiore a uno.
4. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla precedente lettera b).
5. I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al comune.
6. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
7. Per le affissioni di cui al presente articolo non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati.
8. Nel periodo di cui al comma 1 deve essere diffuso, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, un opuscolo informativo, inviato a ciascuna famiglia, nel quale, assegnando il medesimo spazio di almeno una pagina, vengano rappresentate le ragioni insindacabili dei favorevoli e dei contrari, a condizione che i contenuti non contrastino con norme penali".⁴

3 Titolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 17.09.2013, n. 24.

4 Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 17.09.2013, n. 24

Art. 36 - L'ufficio di sezione.

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da un segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo comunale degli scrutatori. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I presidenti provvedono alla scelta del rispettivo segretario fra gli elettori del comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario stabilito dalla giunta comunale e commisurato a quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 37 - Organizzazione ed orario delle operazioni.

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
2. I presidenti di seggio, dalle ore 6.30 alle ore 7.00, ritirano le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e per lo scrutinio presso l'ufficio elettorale comunale. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7.30 del giorno della votazione.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Un rappresentante designato dal coordinatore del comitato dei promotori può assistere alle operazioni suddette presso ciascun seggio, qualora la consultazione comprenda referendum d'iniziativa popolare.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal comune, con le caratteristiche di cui allo schema allegato al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione e devono riportare il timbro del comune. Le operazioni di voto hanno inizio non appena ultimate le operazioni preliminari e comunque non oltre le ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui scelta (SI o NO), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 19.00. Sono comunque ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente o da suo incaricato alla segreteria comunale.
9. Copia dei verbali è recapitata a cura del presidente o suo delegato all'ufficio centrale per i referendum.

CAPO IV - RISULTATI DEI REFERENDUM.

Art. 38 - Determinazione dei risultati del referendum.

1. E' costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori subito dopo aver ultimate le operazioni relative alla sezione e sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, pervenuti dalle sezioni interessate, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e alla proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in unico esemplare che viene inviato al sindaco.
5. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione;
 - b) ai consiglieri comunali;
 - c) ai consigli circoscrizionali mediante comunicazione al rispettivo presidente;
 - d) al comitato dei promotori mediante comunicazione al rispettivo coordinatore;
 - e) al comitato dei garanti dei referendum.
6. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto un onorario pari a quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 39 - Attuazione dei risultati del referendum.

1. In caso di referendum abrogativo con esito positivo, il sindaco, con proprio decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l'abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum con esito immediato.
2. Il risultato del referendum consultivo o propositivo costituisce formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali.
3. Il consiglio comunale, appositamente convocato entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum, deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria, individuando il piano delle iniziative da assumere per dare concreta attuazione alla volontà espressa dai cittadini.
4. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio comunale.

Art. 40 - Informazione ai cittadini.

1. Le decisioni del consiglio comunale in merito ai referendum consultivi e propositivi vengono rese note alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante manifesti affissi in luoghi pubblici.
2. La deliberazione del consiglio comunale di attuazione dei risultati del referendum viene notificata al rappresentante del comitato dei promotori entro cinque giorni dalla sua approvazione.

Art. 41 - Entrata in vigore. Abrogazione di norme regolamentari.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Sono contestualmente abrogate le seguenti norme regolamentari:
 - la parte II, III, dal capo I al capo III, e l'allegato schema di scheda elettorale (art. 39, comma 4) del "Regolamento per l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione", approvato con la deliberazione consiliare n. 61 di data 16 giugno 1998;
 - il "Regolamento per l'assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale", approvato con la deliberazione consiliare n. 68 di data 19 ottobre 1999.

ALLEGATO
SCHEMA DELLA SCHEDA ELETTORALE - ART. 37, COMMA 4

(Parte interna)

REFERENDUM COMUNALE

testo del quesito

.....?

SI	NO
----	----

(parte esterna)

Comune di Rovereto

sigla Ufficio Sezione
